

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1995

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1° luglio 1995 — 30 giugno 1996)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che nel quadro dell'accordo sull'OMC, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1995/1996 che inizia il 1° luglio 1995;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime basato sul contingente GATT DI 53 000 t, è opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42 400 t, su richiesta e proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nel quadro dello stesso tipo di contingente nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994; che occorre provvedere affinché gli operatori dei nuovi Stati membri possano partecipare in condizioni di parità alla ripartizione dei quantitativi disponibili; che è quindi opportuno, nei loro confronti, prendere in considerazione come quantitativi di riferimento che danno adito alla parte del contingente riservata agli importatori « tradizionali » una parte dei quantitativi dei prodotti oggetto del contingente importati tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1994 nei nuovi Stati membri a partire da paesi che per quest'ultimi erano paesi terzi fino al 31 dicembre 1994; che la scelta del periodo di riferimento è

determinata dall'esigenza di garantirne la rappresentatività e di evitare che vengano prese in considerazione importazioni speculative; che per determinare i quantitativi di riferimento ammissibili occorre applicare un coefficiente corrispondente al livello comunitario delle importazioni GATT tradizionali rispetto alle importazioni totali di carni bovine congelate;

considerando che, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10 600 t, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che chiedono quantitativi di una certa entità; che la serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prove di operazioni commerciali di una certa consistenza nel settore delle carni bovine con paesi che per gli stessi operatori erano paesi terzi fino al 31 dicembre 1994;

considerando che per controllare i criteri suddetti è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° gennaio 1995 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95⁽⁵⁾;

considerando che nel quadro dell'applicazione dell'accordo sull'OMC, le modalità d'applicazione del sistema dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine, attualmente disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁷⁾, andrebbero modificate anteriormente al 1° luglio 1995; che, per evitare problemi pratici di applicazione connessi all'attuale contingente tariffario non si dovrebbe applicare il regolamento (CEE) n. 2377/80; che andrebbero invece adottate norme specifiche sui titoli d'importazione relativi al contingente suddetto;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.